



**Autotrasporto**

Sentenza Corte di Cassazione n.1802 del 25/01/2025

Responsabilità delle imprese per tachigrafo non funzionante

# AUTOTRASPORTO: RESPONSABILITÀ PER TACHIGRAFO NON FUNZIONANTE

*Posted on 27 Marzo 2025*



---

Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1802 del 25 gennaio 2025 ha confermato la **responsabilità delle imprese (datori di lavoro) nel caso di tachigrafi non funzionanti**, sottolineando l'importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza stradale. Le imprese sono tenute a garantire che i dispositivi siano non solo presenti sui veicoli ma anche pienamente operativi, assicurandosi che i conducenti siano adeguatamente formati sull'uso di tali dispositivi e che gli stessi vengano regolarmente controllati.

In merito alla responsabilità per le violazioni legate al cronotachigrafo, **sia il Codice della Strada che i Regolamenti europei stabiliscono**, infatti, un regime di **responsabilità congiunta: uno a carico dell'impresa e uno a carico dei conducenti**. Tuttavia, delineare chi sia effettivamente responsabile in caso di specifiche violazioni può risultare complesso, poiché dipende da vari fattori. Ad esempio, è logico presumere che, se un veicolo aziendale non è equipaggiato con un tachigrafo, la responsabilità ricada sull'impresa.

Nel settore dell'autotrasporto, il **datore di lavoro deve non solo equipaggiare i veicoli aziendali con tachigrafi, garantendone il corretto funzionamento e utilizzo, ma ha anche l'obbligo di organizzare una formazione** per gli autisti sull'uso appropriato di questi dispositivi e di prevenire qualsiasi uso non conforme.

Di conseguenza, per **escludere** la responsabilità dell'impresa, gli organi di controllo potranno verificare che essa abbia correttamente adempiuto agli obblighi di formazione, istruzione, controllo e organizzazione del lavoro del conducente.

La responsabilità può essere esclusa quando l'impresa sia in grado di dimostrare che ha fornito un'adeguata formazione e relative istruzioni al conducente. Al riguardo si ricorda che il DD MIT 12.12.2016 n. 215 ha previsto:

- **i corsi (facoltativi) di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi** la cui frequenza viene certificata da apposito attestato individuale di partecipazione.
- Le imprese che si avvalgono della facoltà di impartire i suddetti corsi ai loro dipendenti che hanno anche funzione di autista assolvono all'**onere formativo** posto a loro carico;
- per quanto riguarda l'**onere di informazione**, la necessità che l'impresa rilasci un foglio al proprio dipendente che questi controfirma e che costituisce documento idoneo a provare tale adempimento per la durata di un anno;
- per quanto riguardagli **oneri di controllo**, la necessità che l'impresa effettui **verifiche periodiche**, almeno ogni **novanta giorni**, sull'attività dei conducenti, del cui esito va redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, da conservare presso la sede dell'impresa per almeno un anno.

